

Positivismo, scienza giuridica e diritto costituzionale

di Giovanni Bognetti

Pubblichiamo qui un testo di Giovanni Bognetti mai dato alle stampe in precedenza. Antonia Baraggia lo ha rintracciato tra le carte rimaste nella sua stanza presso l'Università statale. La scrittura è chiaramente sua e come tale è stato riconosciuto dalla signora Maria Grazia. Il contenuto non potrebbe essere più "bognettiano". Abbiamo rispettato in tutto il dato letterale, lasciando ad esempio intatte le maiuscole, molto indicative del suo pensiero, come "stato" con la minuscola. Una riga è andata perduta nel testo originale e non abbiamo naturalmente tentato di ricostruirla.

Si tratta di una sorta di sintesi della sua visione del pensiero pubblicistico, nella prospettiva diacronica. Tra positivismo e costituzionalismo dei valori, non solo riassume alcune delle problematiche centrali del diritto pubblico di inizio millennio, ma si sforza di dettare itinerari di ricerca e, ancora di più, di fornire indicazioni metodologiche ai giovani studiosi che oggi, spesso partendo dalle pronunce giurisprudenziali, si accingono a costruire su quelle basi interpretazioni costituzionali. In questo senso, si tratta in qualche modo di un vero testamento intellettuale.

È davvero straordinario che questa scoperta avvenga nel decennale dalla sua scomparsa. La pubblicazione assume così il sapore di una affettuosa celebrazione di uno dei maestri del diritto comparato italiano.

Giuseppe Franco Ferrari

1. Le lezioni di Carrozza e di Finnis, esponenti di un classico, tradizionale giusnaturalismo. Utilità di procedere a una analisi della concezione che di solito si contrappone ad esse e di vagliarne criticamente il merito (cosa da essi non fatta).

L'analisi va fatta collocando il giuspositivismo in prospettiva storica, per coglierne meglio significato, i contributi e i limiti.

L'analisi e il giudizio che esprimerò sono empaticamente miei, soggettivi.

2. Il giuspositivismo si afferma nella seconda metà dell'Ottocento come riflesso della più geniale concezione positivista del sapere. Questa respinge in radice la validità di qualsiasi metafisica (sia di quella tradizionale, sia di quella post kantiana); solo valida conoscenza è quella offerta dalla scienza che accerta ed elabora con metodi empirici i fatti.

Sul terreno del diritto il positivismo nega qualsiasi ruolo, ai fini della conoscenza scientifica, a qualsiasi tipo di giusnaturalismo o di teoria metafisica (ruolo avuto in precedenza dal giusnaturalismo sulla scienza giuridica).

La scienza del diritto – che è sapere ausiliario all'esercizio corretto della funzione giurisdizionale – deve tener conto solo dei fatti normativi positivi - il diritto "posto".

Deve accertarli ed elaborarli poi in un sistema completo e compatto – necessario ai fini delle decisioni giudiziali – mercé operazioni intellettuali governate soltanto da regole della logica senza interferenze o integrazioni di giudizi di valore. Le operazioni consistono principalmente di processi di comparazione e di astrazione onde dalle norme date si ricavano principi o questi si raccolgono in istituti, riassumibili in concetti giuridici di più o meno vasta comprensione. [***] necessarie a rendere completo il sistema normativo. Quest'ultimo, risultando tutto da un dato normativo positivo elaborato secondo asettiche regole logiche può considerarsi esistente in sé e oggetto, da parte dei giuristi, di una avalutativa, scientifica attività meramente "cognitiva".

Grande universale successo di questa teoria, sia nei paesi di Civil Law che di Common Law. Ragioni profonde di questo successo: il suo "formalismo" si attaglia perfettamente alle esigenze del grande modello liberale della divisione dei poteri, che presuppone un giudice mera "voce della legge". Importanza fondamentale di questo modello nella storia della civiltà giuridica occidentale.

VIII

3. Sul terreno specifico del diritto costituzionale la teoria del giuspositivismo genera però un concetto che contiene in sé una potenziale demolizione del modello liberale: il concetto della sovranità assoluta dello stato. Se alla posizione di norme giuridiche da parte dello stato non preesiste un vincolante diritto di natura, lo stato è giuridicamente il padrone arbitrario, illimitato dei contenuti del diritto. Questa teoria contraddice flagrantemente i principi fondanti dello stato liberale come espressi chiaramente nelle dichiarazioni dei diritti americane e europee: ma nel declinante secolo XIX essa si afferma irresistibilmente specie sul Continente europeo (e a tutt'oggi conserva uno strascico imponente di forza attrattiva).

Raffinatissima elaborazione della teoria da parte della dottrina tedesca, che del resto con grande arte si adopera a conciliare la sovranità assoluta dello stato col modello liberale G. Jellinek: lo stato si autolimita ponendo la libertà e i diritti fondamentali e rendendoli difficilmente retrattabili.

La teoria della sovranità assoluta dello stato congrua alla cultura dell'età del nazionalismo imperialistico.

Ma essa è anche il ponte di passaggio dallo stato liberale e sua classica divisione dei poteri al modello dello stato novecentesco, interventista e "sociale" che non accetta più una scienza del diritto "formalistico".

4. Insufficienza in sé della teoria positivista della scienza del diritto come scienza "conoscitiva" avalutativa. La elaborazione di principi e concetti sulla

base del dato normativo non può non porsi senza implicite scelte di valori. Ma queste hanno minore rilievo se il dato è semplice e stabile, come nell'età liberale. Diventano macroscopiche e decisive quando lo stato interventista rende mobile il dato e lo infarcisce di segni normativi altamente indeterminati e astratti.

Nel Novecento, in America e in Europa, parte un attacco massiccio e variegato contro il travicante “formalismo” giuridico. Varietà grande delle teorie antiformaliste - da quelle moderate, non consequenziarie, a quelle radicali - di cui l'idealismo italiano e il realismo americano sono due esempi.

Ma il giuspositivismo non cede del tutto e si presenta in una nuova, aggiornata versione, che possiamo chiamare neo-, la quale fronteggia le critiche e la realtà positiva nuova, ma concedendo il minimo possibile alla tesi del carattere integrativo-valutativo-operativo della scienza giuridica ausiliaria delle funzioni autoritative dello stato.

Sul terreno del diritto costituzionale del Novecento tutti i maggiori giuristi europei, riconosciuti “maestri”, possono considerarsi dei neopositivisti (anche se qualcuno - per es. Schmitt - respingerebbe quella qualifica).

I costituzionalisti neo-positivisti mirano con le loro teorie a due traguardi: a) superare la inaccettabile teoria dello stato sovrano assoluto; b) riconoscere per quanto strettamente necessario l'innegabile natura non meramente cognitiva della giurisprudenza (dottrinale e autoritativa).

La teoria dello stato sovrano assoluto confligge con tutti i dati storici accolti dalle altre scienze umane positive. È inutilizzabile dalle scienze storiche, sociologiche, politiche: è un'idea di tipo essa stessa “metafisico”. I neopositivisti cercano di liberarsene. Ma nel far ciò essi elaborano loro peculiari “teorie generali” le quali non riescono a cogliere nella sua interezza la realtà storica, vera e dinamica, degli ordinamenti giuridici. Ne danno una immagine artefatta e come minimo parziale e contratta: e ciò fanno perché puntano a utilizzare quelle teorie per imporre una curvatura particolare - a loro gradita - allo sviluppo giurisprudenziale del dato normativo, da ridurre a sistema, senza dover riconoscere il carattere intrinsecamente etico-politico (da discutere come scelta di quel tipo) della curvatura che vogliono imprimere al discorso interpretativo del dato normativo, dal quale risulterà il diritto da applicare.

È questa la tesi centrale - penso nuova - di questa lezione sul positivismo giuridico. Per dimostrarla bisognerebbe esaminare in profondità il pensiero dei grandi “maestri” costituzionalisti novecenteschi. Qui tenterò di offrire solo qualche spunto telegrafico recante indizi della verità della tesi.

5. Kelsen. La sua nota teoria dell'ordinamento come insieme efficace di norme procedenti a cascata da una prima originaria costituzione il cui valore normativo è appeso ad una ipotetica Grundnorm non serve a spiegare adeguatamente la reale dinamica del diritto “vissuto”, la quale presuppone trasformazioni dovute, oltre che a introduzioni di nuove norme attraverso processi produttivi riconosciuti, anche attraverso “riletture” del significato e della portata di norme non formalmente modificate nel corso della loro applicazione. Il fenomeno è imponente specie nel campo del

diritto costituzionale. A Kelsen manca la piena consapevolezza del ruolo profondamente riplasmativo della interpretazione del dato normativo compiuta dalla interpretazione – applicazione del dato da parte degli operatori del diritto a tutti i livelli (legislatori, giudici, amministratori e dottrina giuridica che li affianca). Egli sottovaluta il carattere plastico del dato normativo e vede solo ridotti i margini di discrezionalità nei testi delle norme; discrezionalità che vorrebbe inoltre ridotta al minimo. D'altra parte richiede alla scienza giuridica di adottare – perché ha la natura della verità scientifica – la sistematica concettuale del suo “normativismo”, entro la quale forzare il dato normativo. Ma questa sistematica ha schietta valenza politica: spiazza le precedenti sistematiche di tipo giusnaturalistico-liberale con una di tendenza socialdemocratica – negando peraltro il carattere politico dell'operazione.

Schmitt. Lo stato nasce per la decisione fondamentale di formare un popolo ad unità politica caratterizzata da una costituzione che a quel punto lo lega e vincola. La vera costituzione è quella sostanziale, oggetto della decisione originaria, che non sempre e solo in parte si traduce in una costituzione formale. La coerenza nello sviluppo dell'ordinamento dipende dal rigetto della costituzione sostanziale, che deve essere assicurata da un potere politico. La giurisdizione è applicazione tendenzialmente meccanica di norme con minimo di discrezionalità, e tale deve restare anche oggi. La teoria di Schmitt deforma i processi di formazione degli stati che non conoscono storicamente fatti di nette decisioni fondanti e si sviluppano poi in processi di progressivi più o meno rapidi e intensi adattamenti della costituzione (pur se la costituzione formalmente non muti).

La teoria serve a Schmitt per far valere, nel contesto politico di Weimar, la interpretazione a lui gradita di quella costituzione; e più in generale per proporre la tesi che una volta scelta per un popolo una forma costituzionale essa debba ritenersi immodificabile, da sottrarre ad ogni mutamento. Posizioni di natura politica – discutibili in rapporto a diverse realtà storiche – ma che Schmitt afferma come appartenenti alla natura stessa del “politico”.

Romano. Lo stato è uno tra i plurali ordinamenti giuridici e sorge con una sovranità necessariamente in qualche misura limitata dal suo diritto. L'ordinamento non è fatto solo da norme: è organizzazione. Esso come tale evolve, per effetto di leggi e di prassi. Ma esso è tutto organico, completo e compatto. L'interpretazione dei giuristi - consiglieri dei giudici – non è mai veramente creativa: la si chiama a volte “evolutiva”, ma in realtà ciò che evolve è l'ordinamento, che la scienza del diritto si limita a riflettere e ad esplicitare (Romano è per questo rispetto un positivista classico).

Mortati. Egli riprende i temi di Schmitt e li rielabora in nuovo linguaggio e con varianti. Dietro la costituzione formale sta una costituzione materiale – un patto tra le forze politiche egemoni. – La costituzione materiale ha vero valore giuridico e deve guidare l'interpretazione di quella formale e in genere di tutte le norme, in tal modo circoscrivendo molto fortemente la discrezionalità degli interpreti applicatori.

Se nel corso del tempo la costituzione materiale cambia, non è chiaro se, per l'ultimo Mortati, la giurisprudenza dottrinale e autoritativa debba

seguire la novità ovvero possa o debba sempre battersi in difesa del patto originario.

Hart. Egli sta su una linea parallela a quella di Kelsen. Lascia da parte il sovrano di Austin e ravvisa l'esistenza di un ordinamento nella tendenziale osservanza sociale delle norme poste da fonti che vengono identificate da una più o meno complessa rule of recognition propria del sistema. La scienza del diritto – che si muove all'interno del sistema – serve all'esplicitazione dei significati e delle implicazioni delle norme, avendo carattere propriamente cognitivo e valutativo. Ma poiché in genere le norme hanno una "open texture", residuano margini di discrezionalità per le decisioni delle Corti (i quali però non sembrano essere per H. molto estesi. L'ordinamento è un sistema di norme sostanzialmente completo e compatto).

Minora canamus. Oggi in Italia v'è una controversia relativa ai metodi di interpretazione della Costituzione. Baldassare – Modugno favorevoli a una interpretazione "per valori", che permette un distacco dichiarato dalle risultanze testuali.

Pace è sostenitore di un metodo "positivistico temperato" (l'unico "scientifico"). La scelta del metodo viene da lui riconosciuta scelta oggetto di giudizio di valore; ma per l'Italia, oggi, dovrebbe valere quello dei criteri savignanesi; e in base ad essi la ricostruzione del sistema potrebbe ottenersi senza ulteriori iniezioni valutative (o quasi).

Irrealtà della pretesa limitata valutatività dell'interpretazione condotta col metodo del positivismo temperato, dimostrata con l'analisi dell'opera dottrinale di Pace (per es.: sue tesi sulla *Drittwirkung* e sull'art. 21) e di altri autori di quell'indirizzo.

6. Perché i neopositivisti sono così restii a riconoscere le potenzialità e lo stesso ruolo storico effettivamente svolto nel quadro delle attuali condizioni, dell'interpretazione creativa costituzionale? Perché tentano col ricorso a pretese teorie generali neutrali o con l'adozione di pretesi metodi valutativi di interpretazione, di mascherare il carattere intrinsecamente etico-politico della loro opera di giuristi costituzionalisti? La risposta alla domanda è complessa. Intanto fin dalle origini i giuspositivisti si sono fatti portatori di una esigenza in astratto valida alla quale però non hanno dato una giusta soluzione: l'esigenza di una conoscenza del diritto che sia formalmente distinta (almeno in partenza) dalla valutazione d'esso, morale o d'altro tipo.

Ora, le norme non sono entità che esistono per sé, in aria, staccate dagli atti concreti individui di chi le pone e di chi le attua (come invece esplicitamente pretendono o implicitamente sottintendono i positivisti) sono solo momenti interni, strumentali di quegli atti di posizione e di applicazione, e posseggono quel significato e quelle implicazioni che stanno nel pensiero degli autori di quegli atti; significato e implicazione simili ma anche via via diversi nei processi di coordinata posizione-applicazione d'esse. Di questi processi si può e si deve fare una storia veridica, libera da altre preoccupazioni che non sia quella della obiettiva rappresentazione dei fatti. È la storia del diritto vivente, non nel significato accademico ma in quello rigoroso del termine.

Storia dell'accaduto e di quello che sta accadendo o che potrà accadere. Conoscenza – come vogliono i realisti americani ma anche gli idealisti italiani – dell'is del diritto e non dell'ought.

Microstoria di fenomeni giuridici piccoli e isolati (p.e., la storia di una serie di sentenze della Corte Costituzionale). Macrostoria per fenomeni complessi e di larga estensione (fino magari a individuare i valori a cui si è prevalentemente ispirata di fatto l'esperienza giuridica in un dato periodo in un dato paese); da rendere però per quanto possibile nella loro obiettiva realtà.

Ma la scienza giuridica a cui si riferiscono e a cui si vogliono applicare le teorie dei giuspositivisti non è la storia del diritto intesa nel senso che si è detto.

È invece la dottrina giuridica che, partendo da segni normativi dati (il dato minimo offerto dalle fonti di un ordinamento), li elabora per comporli in un sistema coerente e tendenzialmente completo da porgere alle autorità che devono far operare l'ordinamento. È l'attività, così connotata, propria e distintiva dei giuristi di tutti i tempi, dai romani dell'epoca classica, giù per il medioevo e fino ai nostri giorni: è la scienza pratica – nel senso del suo correlarsi alle prassi, all'azione – del diritto. Oggi, peraltro, sul terreno del diritto costituzionale (ma per riflesso anche negli altri campi), la plasticità o malleabilità del dato normativo è enorme: talchè la possibilità di elaborarlo nel senso etico-politico voluto dall'interprete applicatore è in astratto senza limiti. Semmai, i limiti sono posti dal fatto bruto che le sue auspiccate soluzioni risultino inaccettabili per le forze politicamente egemoni nell'ordinamento; non da ostacoli di tecnica ermeneutica propria del mestiere. Il giurista, dunque, in questo contesto è responsabile in proprio – sul piano delle scelte etico-politiche – dell'indirizzo che assume la sua opera, sia che egli preferisca una linea più o meno di continuità con la linea già assunta da altri operatori del diritto, sia che opti per linee nuove, anche radicalmente nuove.

Perché allora i neopositivisti per lo più non vogliono vedere che i giuristi costituzionalisti sono oggi inesorabilmente chiamati a mischiare nella propria opera – anzi a rendere in essa più o meno ad ogni passo determinanti – valutazioni etico-politiche, a similitudine di quanto facevano, prima dell'avvento del modello liberale, i giuristi giusnaturalisti del Seicento e del Settecento? Valutazioni non desumibili dal dato o da pretesi principi "neutri" di una artificiosa teoria generale "neutra" del diritto?

7. La ragione di fondo di questa strana cecità – forse del resto ormai soltanto pretesa – sta probabilmente nel grande successo che su un punto molto diverso da quello fin qui trattato la filosofia del positivismo ha ottenuto negli sviluppi della cultura occidentale.

Come riflesso della sua negazione di ogni valida conoscenza che non si riduca al trattamento empirico dei fatti il positivismo già alla fine dell'Ottocento era pervenuto alla conclusione che dei valori – almeno di quelli ultimi, da cui dipendono in cascata tutti i giudizi valoriali particolari – non si può dare dimostrazione razionale. Essi sono mero oggetto di scelte libere, arbitrarie in Weber, in Kelsen noi troviamo ben dichiarata questa

convinzione. E essa troviamo ribadita anche nelle correnti del neopositivismo logico del Novecento, eredi di quello ottocentesco.

Ma occorre dire, d'altronde, che per questa parte il positivismo filosofico ha precorso gli sviluppi novecenteschi della maggioranza di tutte le altre più importanti correnti filosofiche del secolo. Al relativismo assoluto in tema di valori hanno finito per metter capo, attraverso percorsi filosofici diversi e linguaggi esoterici differenti, tanto l'attualismo ottimistico di un Gentile, quanto l'esistenzialismo pessimistico di marca tedesca, quanto l'ultimo pragmatismo, e via dicendo. L'atmosfera dominante nella cultura contemporanea dell'Occidente è, in fatto di valori, permeata dal senso della totale relatività e della impossibilità di reperire cogenti prove razionali. Anche dei valori della democrazia e degli stessi diritti dell'uomo, oggi tanto celebrati, non si sa dare un fondamento sicuramente poggiante sulla ragione.

Questa atmosfera si riflette, magari inconsapevolmente, sugli atteggiamenti dei giuristi: su quelli di dichiarata fede positivista ma anche su quelli che semplicemente non hanno in genere un fermo ancoraggio nella fede del giusnaturalismo tradizionale (come è il caso di Finnis) o almeno in una qualche altra forma di razionalismo filosofico.

Perché il giusnaturalista settecentesco poteva (e quello attuale può) con confidenza appoggiare apertamente le sue manipolazioni del dato normativo ad argomenti tratti da un repertorio che crede giustificato da una ragione valida per tutti. Ma il giurista che non crede nell'esistenza di una ragione che detta i valori non può non restare sottilmente condizionato da tale pensiero. Ammettere che la sua opera manipolatoria è in tutti gli aspetti più importanti il frutto di sue scelte personali, in fondo arbitrarie, tende a distruggere la sua fiducia nella forza persuasiva che il suo lavoro – rivolto ad orientare l'azione degli altri – dovrebbe avere. L'irrazionalismo sul terreno dei valori porta alla fine, sul terreno del diritto e della sua scienza, verso forme di scetticismo e di nichilismo giuridico (è il titolo di un recentissimo libro di Irti).

Forse è a causa di tutto ciò che il costituzionalista positivista, ed anche quello solo poco fermo in una fede razionalista, è tratto istintivamente a non vedere gli amplissimi spazi di elaborazione discrezionale del dato che gli stanno aperti dinnanzi. Che egli tende, nel fare in realtà scelte che hanno carattere politico-discrezionale e che andrebbero in tale prospettiva giustificate, a proiettarle invece nel contenuto insuperabilmente vincolante del dato o in strutture pseudo necessarie e necessitanti dell'esperienza giuridica.

8. Queste osservazioni di carattere generale hanno riscontri diretti negli sviluppi in Italia del sapere giuridico concernente il diritto costituzionale.

I costituzionalisti, vecchi e giovani, non rinunciano per lo più a "leggere" il sistema della Costituzione italiana (e le sue singole norme) iniettandovi le loro preferenze etico-politiche in misure spesso intensive.

Di solito si tratta di letture di indirizzo "ipersociale" che attribuiscono quel carattere alla Costituzione presa in sé e per sé, intrinseco alle sue strutture fin dalle origini. Si mette tutta l'arte del mestiere nell'armonizzare le sue varie disposizioni a comporre una rete normativa compatta che supporti quella lettura, presentata come l'unica logicamente

possibile; quel carattere apparterebbe storicamente al dato normativo come tale. La verità è invece che, molto probabilmente, il testo della Costituzione nacque nel pensiero della maggioranza dei suoi autori con connotazioni in genere molto meno “progressiste” e di una “socialità” assai prudente e contenuta. Rientra nella competenza del giurista staccare la sua lettura del significato originario delle norme e proporre interpretazioni nuove: ma esse dovrebbero – per rispondere a canoni autenticamente scientifici – venir presentate nella loro novità e giustificate con una articolata, compiuta argomentazione di carattere etico-politico, partente da primi principi e scendente alla loro applicazione alla particolare situazione storica. Operazioni razionali di questo genere sono però precluse al giurista che non crede nel fondamento razionale dei valori etico-politici e del discorso che ne fluisce. La sua scelta di iniettare nel testo i valori a lui cari resta, ma si impone dogmaticamente, senza una adeguata argomentazione, e viene di solito occultata con l’attribuirne artatamente i contenuti al dato nella sua consistenza originaria. Risultato: soppressione della necessaria, reale discussione del valore della scelta e tendenziale falsificazione della storia.

Seconda conseguenza del prevalere di un approccio neo positivista nella cultura costituzionalistica italiana. Manca una vera, approfondita storia della Costituzione repubblicana nei suoi vari sviluppi nel corso di mezzo secolo: ciò in generale, ma in particolare riguardo alla sua prima Parte. Solo storie politiche, con aperture giuridiche (Scoppola, ecc.) o storie della forma di governo (Ghisalberti). Manca, in primo luogo, perché si è voluto occultare, riguardo alla prima Parte, la profonda frattura che in Assemblea costituente divide democratici e marxisti e si è riflessa nei testi. Si è preferita una visione irenica della genesi della Costituzione. Non si sono volute vedere le profonde “riletture” allontananti via via dal presumibile significato originario effettuate dai vari operatori del diritto (legislatori; Corte costituzionale; Giudiziario; dottrina) nel corso degli anni; né la trasvalutazione dei valori – della formula politica – intervenuta progressivamente sotto il testo rimasto intatto della Costituzione. Mancanza di interesse da parte dei giuristi, che verrebbero disturbati dal quadro storico evolutivo nella loro opera di pretesa mera ricognizione oggettiva del dato normativo.

La vulgata ufficiale della storia costituzionale repubblicana: una lenta, difficile realizzazione progressiva dei principi della Costituzione nelle strutture dell’ordinamento giuridico (nelle norme di legge). Periodizzazione di tipo conforme. L’ultimo caso esemplare: la storia di Paladini. Solo recentemente un primo tentativo di complessivo riconoscimento delle “trasformazioni” della Costituzione: Bartole (ancora troppo timido). Le trasformazioni sono state grandi. Esempi: principi in materia di libertà d’espressione; di costituzione economica; di diritto sindacale e del lavoro; di diritti sociali; ecc.

Il mancato riconoscimento delle “trasformazioni” rispetto al significato originario porta allo “shock” degli anni Ottanta quando il diritto comunitario si inserisce nel nostro ordinamento: lo si crede ispirato a una formula politica ripugnante a quella “genuina” originaria della nostra Costituzione. Si sollevano dubbi di costituzionalità in proposito; proposte di resistenza.

9. Consigli ai giovani che si apprestano a diventare giuristi maturi.

Cominciare col fare genuino lavoro storico, onestamente cercando di indagare il modo in cui le disposizioni costituzionali sono state effettivamente intese dai loro autori – date le divergenze di fondo tra loro – e come sono state di volta in volta “rilette” e “rivissute” dai successivi operatori del diritto. A questo lavoro per fortuna i giovani sono ormai abbastanza ben avviati dalla prassi del metterli all’inizio a commentare sentenze della Corte Costituzionale. Ciò li abitua a vedere, sul campo, le diverse possibilità di sviluppo dell’interpretazione del dato normativo costituzionale. A ciò deve far seguito l’abito del non precipitare la loro personale scelta interpretativa: del ragionarla apertamente nella sua sostanza di scelta etico-politica, rapportata alla situazione storica nella quale versiamo.

Si può poi anche auspicare che essi abbiano la fortuna di credere che la ragione fornisce criteri che permettano di sceverare obiettivamente tra opposte tavole di valori etico-politici e di non esser preda così di un relativismo etico assoluto e del nichilismo giuridico. Se non saranno tale preda, potranno sfuggire alla tentazione di mascherare la loro scelta riportandola surrettiziamente a una pretesa volontà del dato originario, che del resto in ogni caso non sarebbe da solo sufficiente a giustificare la soluzione prescelta.

